

CAP. 6°

USI ACCERTATI DEL SETTORE ALBERGHIERO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Art. 1 – Alberghi.

- 1) La prenotazione è valida solo se confermata per iscritto, anche tramite fax, telex e mail, ovvero se effettuata tramite agenzia o con mezzo telefonico a condizione che si verifichi nel giorno stabilito l'accesso del cliente nella struttura alberghiera. L'albergatore ha la facoltà di accettare la prenotazione e di richiedere una caparra. La prenotazione si intende riferita alla casa madre o alla dipendenza se di pari categoria.
- 2) Con la prenotazione si intende assicurare al cliente il vitto e l'alloggio nell'albergo presso il quale la prenotazione avviene. Particolari trattamenti dovranno essere specificati dal cliente ed accettati dall'albergatore.
- 3) Col termine "pensione completa" si intende l'alloggio e la somministrazione della prima colazione, della seconda colazione e del pranzo serale. Le bevande sono escluse. Per il trattamento di pensione completa è stabilita una tariffa forfettaria. Nel prezzo della "pensione completa" degli alberghi di Montecatini Terme, non è compresa la prima (o piccola) colazione in conseguenza delle discipline imposte dalle cure termali.
- 4) Al cliente che consuma nell'albergo cibi e bevande acquistati all'esterno dell'albergo verrà addebitato il 50% dell'importo dei generi consumati sulla base dei prezzi praticati, per simili generi, dalla casa. I clienti hanno l'obbligo di rispettare gli orari dei pasti secondo quanto stabilito dalla Direzione dell'albergo che ha facoltà di non somministrare pasti fuori orario.
- 5) Di regola i prezzi forfettari di pensione si applicano se la permanenza del cliente in albergo è di almeno 1 giorno. Per soggiorni di durata inferiore si applicano, voce per voce, le tariffe denunciate alla Provincia.
- 6) Il cliente che receda in anticipo dalla permanenza pattuita in albergo, dovrà pagare all'albergatore la tariffa della camera per tutto il periodo precisato nella prenotazione. Qualora la camera fosse poi utilizzata nel

periodo coperto dal pagamento del cliente partito, sarà rimborsata a costui la somma pagata. Nel caso che il cliente partito non fosse reperibile se ne darà notizia alla A.P.T..

- 7) La camera si intende a disposizione del cliente dalle ore 14:00 del giorno di arrivo, alle ore 10:00 del giorno di partenza.
- 8) Qualora il cliente dovesse ritardare ad occupare la camera, dovrà darne notizia con qualsiasi mezzo, all'albergatore, che in tal caso è obbligato a tenere la stanza a disposizione. Se in caso di ritardo, non avrà alcun avviso dal cliente, l'albergatore terrà a disposizione la camera fino alle ore 20:00, dopodichè potrà disporne a suo piacimento.
- 9) La ritardata occupazione della camera non dà diritto al cliente di protrarre la permanenza oltre il giorno stabilito.
- 10) Il cliente che volesse, da solo, occupare una camera doppia per pensione completa o mezza pensione, dovrà pagare, in aggiunta alla retta singola, la metà della tariffa attribuita alla camera a due letti denunciata alla Provincia. In caso di richiesta di camera singola, se il cliente non è avvertito al momento della prenotazione della sua indisponibilità, e qualora all'arrivo in albergo questa circostanza si verifici, allo stesso verrà concessa una camera doppia al prezzo della singola. Nella Valdinievole e nella montagna, quando al momento della prenotazione il cliente viene avvertito dall'albergatore dell'indisponibilità della singola, il prezzo della camera doppia ad uso singolo, eventualmente richiesta dal cliente, viene stabilito dalle parti e non può superare il prezzo massimo denunciato per la camera doppia. Nel resto della Provincia, sia nel caso di esaurimento di camere singole nell'albergo, sia nel caso di specifica richiesta del cliente, viene proposta a quest'ultimo la cessione di una camera doppia ad uso singolo, il cui prezzo viene determinato maggiorando del 20% il prezzo della singola. Il prezzo così stabilito non può superare il prezzo massimo della camera doppia denunciato alla Provincia. Tale maggiorazione è richiesta solo dopo aver avvertito il cliente, e l'albergatore ha facoltà di richiedere un'accettazione sottoscritta.
- 11) Qualora un cliente non si presentasse ad occupare la camera prenotata, o l'albergatore non l'avesse riservata, la parte inadempiente dovrà

corrispondere all'altra parte una penale pari all'ammontare di tre giorni di pensione al prezzo convenuto e se non convenuto, il prezzo medio del periodo, calcolato sulla base delle tariffe denunciate alla Provincia.

- 12) E' fatto divieto al cliente di usare in camera fornelli per prepararsi cibi e bevande, ferri da stiro ed ogni altro apparecchio elettrico o produttore di calore tranne gli apparecchi di ordinaria toeletta.
- 13) I pasti non consumati in albergo non danno diritto ad alcun rimborso anche se l'assenza del cliente è preannunciata. A richiesta, gli albergatori forniscono ai clienti il cestino da viaggio. I pasti consumati in albergo da ospiti del cliente vengono addebitati secondo la tariffa della singola somministrazione riportata nella tabella della Provincia.
- 14) E' vietato portare animali in albergo, salvo autorizzazione dell'albergatore e purché non ci sia opposizione degli altri clienti; nel qual caso l'animale ammesso potrà avvalersi della sola camera del cliente con proibizione di circolare o sostare nelle sale e locali comuni e nella sala da pranzo. Per l'ammissione di animali nelle camere del cliente, il proprietario dell'albergo ha facoltà di richiedere una indennità. Restano a carico del cliente tutti i danni o deterioramenti che derivassero dalla presenza di animali in albergo.
- 15) Il cliente che volesse consumare in camera la prima (o piccola) colazione, pagherà un supplemento pari al 50% della tariffa della singola somministrazione. Per i pasti principali la maggiorazione sarà del 20%.
- 16) Il supplemento per "salotto privato" non potrà in alcun caso superare il prezzo a tariffa della camera cui è annesso.
- 17) Qualora il cliente volesse usare nella camera assegnatagli apparecchi produttori di suoni e rumori, ha l'obbligo di contenere l'emissione a tonalità e volume che non arrechi disturbo ai vicini.
- 18) Qualsiasi atto che arrechi offesa alla morale ed al buon costume autorizza l'albergatore a recedere dall'impegno assunto con il cliente.
- 19) Nessun estraneo può avere accesso alla camera occupata dal cliente, salvo preventivo consenso della Direzione.

Art. 2 – Agriturismo.

Non esistono regole particolari di uso delle camere e degli altri spazi in agriturismo.

E' regolata dalla contrattazione tra le parti o indicazioni fornite o messe a disposizione dalla stessa azienda agrituristica.

L'uso delle parti dell'azienda agricola è regolata tramite informazioni e od indicazioni fornite agli ospiti.